BARCA GIULIO
06.03.2023 16:45:59
GMT+00:00

Accordo quadro per l'affidamento del Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E

PROGETTO

CIG: 9674997C1

Indice

PREMESSA 3

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA 3

Art. 1.2 - Descrizione generale dell'intervento: situazione attuale 4
Art. 1.3 - Motivazioni della scelta progettuale 4
Art. 1. 4 - Progetto tecnico 5

2. PROSPETTO ECONOMICO 11

3. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 13

ART. 3. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 13

ART. 3.2 - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL SERVIZIO 14

PREMESSA

Il presente progetto riguarda la definizione dell'accordo quadro (art. 54 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) in base al quale affidare, per il periodo intercorrente dalla data del 05/04/2023 al 04/05/2026 il Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E.

L'accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico. Tale operatore economico non può rifiutare l'esecuzione dei servizi ordinati dalla stazione appaltante nei limiti delle condizioni stabilite dall'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare servizi nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso.

La Stazione appaltante emetterà di volta in volta dei singoli ordini di lavoro o contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro, sulla base delle proprie esigenze del momento, nei quali sarà indicato il periodo di affidamento del servizio e il numero medio di cani da custodire.

L'importo del singolo contratto discendente dall'accordo quadro /ordine di lavoro corrisponderà all'importo netto del servizio determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante (numero medio di cani che si prevede sia necessario ospitare), scontato del ribasso d'asta.

La Stazione Appaltante opera tramite un Direttore esecutivo del contratto.

Il presente progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici pubblicato in G.U. 91 del 19 Aprile 2016) e descrive le modalità con cui dovrà essere svolto il servizio in argomento.

Il progetto, così come indicato dalla norma, presenta i seguenti contenuti:

1. Relazione tecnica - illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
2. Prospetto economico;
3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
4. Schema di contratto.

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica ha come oggetto la descrizione delle attività di custodia, cura e sostentamento e la gestione dei servizi accessori a tutela della popolazione canina presente sul territorio del Comune di Quartu S.E. in situazione di randagismo, abbandono e **in particolari casi di impossibilità alla detenzione da parte del proprietario, valutati singolarmente dall'Amministrazione Comunale**.

Art. 1.1 - Ente Appaltante

Comune di Quartu Sant'Elena, Settore Ambiente e Servizi Tecnologici - Viale Colombo n. 179 - 09045 Quartu Sant'Elena (Telefono 070/8604551– PEC: protocollo@pec.Comune.quartusantelena.ca.it.)

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici il Dott. Mauro Massa, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 1.2 - Descrizione generale dell'intervento: situazione attuale

La Legge del 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), le L.R. n° 21/94, L.R. n. 35/96, il DPGR 4 marzo 1999 n. 1, il D.G.R. n. 17/39 del 27/04/2010, nonché il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 ed il Regolamento tutela e benessere degli animali in città (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/06/2013) stabiliscono le norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, oltre a chiedere ai Comuni di dotarsi di strutture idonee per garantire lo svolgimento di tali attività.

Nel Comune di Quartu S.E., con una popolazione di 71.000 abitanti e una superficie di 92 Km^2, il fenomeno del randagismo, sia per i risvolti di carattere igienico – sanitario, con la possibilità di diffusione di malattie infettive e parassitarie, e sia per il costante pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, continua a rappresentare per la realtà comunale un grave problema.

L'Amministrazione Comunale si è sempre distinta per il costante impegno nella lotta contro il randagismo, incoraggiando e promuovendo numerose iniziative atte a contrastare e ad arginare il fenomeno quali a titolo d'esempio: campagne dedicate alla Chip Day (giornate per l'applicazione gratuita del microchip e iscrizione all'anagrafe canina); campagne e laboratori di educazione cinofila, in particolar modo nelle scuole cittadine, con l'obiettivo formativo di diffondere e promuovere la cultura cinofila.

Attualmente l'Amministrazione Comunale, per i cani catturati nel proprio territorio, si avvale di una struttura esterna in cui sono ospitati mediamente oltre 400 cani catturati nel nostro territorio.

Art. 1.3 - Motivazioni della scelta progettuale

Nonostante l'impegno profuso e nonostante i numerosissimi casi di adozione, gli ingressi dei cani catturati nei canili sono sempre molto alti, mediamente oltre 400 cani all'anno, diventa, quindi, di estrema urgenza per l'A.C. dare definitivo corso alla programmazione ed organizzazione delle attività connesse alla materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali affidando a soggetto esterno all'Ente il Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale.

Pertanto, per quanto indicato nel paragrafo precedente, verrà indetta una procedura per l'attivazione di un accordo quadro (art. 54 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia. Si ritiene infatti che l'aggiudicazione debba essere effettuata sulla base di requisiti obbligatori di ammissibilità e requisiti di qualità che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale. Quindi una gara basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa che effettui una valutazione sia tecnica che economica sui servizi prestati e sulle caratteristiche strutturali e gestionali offerte.

Si ribadisce che per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario dell'accordo quadro dovrà garantire il possesso **di una o più strutture proprie** dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Considerato che il numero medio dei cani da ospitare nella struttura può essere influenzato in maniera consistente da

circostanze non prevedibili e non preventivabili con certezza si intende avvalersi dell'istituto normativo dell'accordo quadro, come sopra descritto, in modo da allineare le effettive e reali esigenze con le necessità della stazioen Appaltante.

Art. 1. 4 - Progetto tecnico

L'accordo quadro sarà affidato al soggetto che presenterà il progetto ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione, di seguito riportati, sono espressi in centesimi e per ciascuno è riportato il punteggio massimo conseguibile, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Si procederà all'aggiudicazione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, del Codice, fatto salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016 che rimette alle stazioni appaltanti la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'accordo quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs n° 50 del 2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

TABELLA n. 1 - contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO**
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

TABELLA N. 2 – criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sub pesi.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

A) Organizzazione del servizio	**Max punti**	**23**
a.1-modalità organizzative e di gestione del servizio incluso numero volontari/personale e attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei volontari/personale. <u>Volontari presenti per almeno un numero minimo di 10 ore settimanali</u> **Punteggio massimo, punti 6**	Fino a punti	6

a.2 – modalità e tempi per l'effettuazione della sgambatura ☐ da 60 min. a 120 min. **Punti 1** ☐ da 120 min. a 180 min. **Punti 2** ☐ oltre 180 min. **Punti 3**	Fino a punti	3
a. 3 - indicazione tipologia dell'alimentazione ☐ Alimentazione base generica **Punti 1** ☐ Alimentazione base generica e programma alimentare specifico per cuccioli o secondo le esigenze indicate dal veterinario responsabile sanitario per stato o patologia del cane **Punti 2**	Fino a punti	2
a. 4 - modalità per il perseguimento del benessere fisiologico ed etologico **Punteggio massimo n. 2**	Fino a punti	2
a. 5 - modalità di accoglienza del pubblico ☐ orario di apertura al pubblico da 5 a 6 ore giornaliere sabato e/o domenica compresi **Punti 1** ☐ orario di apertura al pubblico oltre 6 ore giornaliere sabato e/o domenica compresi **Punti 2** ☐ presenza in questi orari di personale formato ed cinofili, corsi attinenti riconosciuti per l'assistenza alle adozioni). **Punti 1**	Fino a punti	3
a. 6 - Organizzazione dell'attività di assistenza veterinaria ☐ Modalità operative applicate per garantire le prestazioni di medicina veterinaria in situazioni di emergenza anche mediante convenzioni con Centri esterni in regola con le vigenti normative e in grado di offrire dette prestazioni 24 ore su 24. **Punti 2** tempi di presenza del veterinario settimanale ☐ da 120 min. a 180 min. **Punti 1** ☐ da 180 min. a 360 min. **Punti 2** ☐ oltre 360 min. **Punti 3** ☐ presenza giornaliera di un medico veterinario **Ulteriori punti 1** ☐ presenza giornaliera e reperibilità del m. veterinario h 24 **Ulteriori punti 2**	Fino a punti	7
B) Servizi accessori e aggiuntivi – Migliorie	**Max punti**	**13**

b. 1 - proposte migliorative alle prestazioni ☐ Attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile (specificare i tempi minimi garantiti) **Punti 2** ☐ Attività finalizzate alla socializzazione tra i cittadini e i cani ricoverati, descrizione e modalità **Punti 1** ☐ Informazione e sensibilizzazione della popolazione, descrizione delle attività **Punti 3** ☐ Espletamento di incontri formativi nelle scuole comunali **Punti 3**	Fino a punti	9
☐ **b. 2 -** idee progetto innovative ed eventuali proposte di servizi aggiuntivi non richiesti dal capitolato (qualora non vi fossero proposte relative a questo punto il punteggio relativo non verrà assegnato). **Punteggio massimo 5**	Fino a punti	4
C) Modalità di collaborazione con altri soggetti	**Max punti**	**2**
☐ Piano di collaborazione opportunamente documentato, con le associazioni Onlus riconosciute o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali. **Punteggio massimo 2**	Fino a punti	2
D) Adozione e affidamento dei cani ospitati	**Max punti**	**22**
☐ d.1 - misure di sensibilizzazione all'adozione e all'affidamento dei cani ospitati descritte in modo dettagliato per contenuti, modalità di attuazione, tempistiche e soggetti coinvolti. **Punti 3**	Fino a punti	3
☐ d.2 - disponibilità di sito internet (dedicato esclusivamente ai cani catturati nell'ambito del territorio comunale di Quartu S.E.) per le adozioni, con foto, elenco e caratteristiche dei cani **Punti 2**	Fino a punti	2
☐ d.3 - numero di cani adottati nell'ultimo triennio distinto per anno e riportati in % rispetto alla media dei cani presenti nel canile nell'anno di riferimento (cani adottati/cani presenti). Il punteggio sarà attribuito per ogni anno in funzione della percentuale di adozioni, suddividendo poi il totale per il numero di anni annuo per tre. La formula applicata viene così di seguito rappresentata: **P = Pmax (P1+P2+P3)/3;** Dove: **P1; P2; P3** – rappresentano il punteggio attribuito a ciascun anno. ☐ numero cani adottati inferiore a 10 % **Punti 0**	Fino a punti	8

☐ numero cani adottati sino al 25% **Punti 2** ☐ numero cani adottati sino al 40% **Punti 3** ☐ numero cani adottati sino al 55% **Punti 5** ☐ numero cani adottati sino al 70% **Punti 6** ☐numero cani adottati sino al 85% **Punti 7** ☐ numero cani adottati superiore all' 85% **Punti 8**		
D 4. - incentivi alle adozioni ☐ lezioni gratuite di educazione cinofila **Punti 3** ☐ assistenza post adozione **Punti 3** ☐ assistenza veterinaria nei primi mesi dall'adozione **Punti 3**	Fino a punti	9
E) PRESENZA PERSONALE PER LA GESTIONE E RIABILITAZIONE DI CANI IMPEGNATIVI	**Max Punti**	**5**
Presenza di personale formato per la gestione e riabilitazione di cani impegnativi. La formazione dovrà essere certificata con la presentazione, anche in copia, di attestati di frequenza ai corsi specifici. **Punti 3 *** Presenza giornaliera del suddetto personale formato. **Punti 2** Nel caso in cui ci sia un unico operatore economico che presenterà la certificazione per il personale formato per la gestione di cani impegnativi, gli verrà attribuito il massimo punteggio. **Punti 3*** Nel caso in cui più operatori economici presenteranno certificati il punteggio sarà proporzionale al numero di persone formate *****	Fino a punti	5
F) Distanza della struttura dal Comune di Quartu S.E. (1*)	**Max punti**	**5**
- distanza della struttura non superiore a 15 Km	Fino a punti	5
- distanza della struttura compresa fra 16 e 30 Km	Fino a punti	3
- distanza della struttura compresa fra 31 e 49 Km	Fino a punti	1
- distanza della struttura pari a 50 Km	Fino a punti	0
Nel caso l'operatore economico dovesse partecipare con due canili, il punteggio finale verrà dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle due strutture		

OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	30

(1*) Distanza della struttura dal Comune

Per consentire agevolmente la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune e facilitare le visite al canile da parte degli utenti interessati, il punteggio verrà attribuito in funzione della distanza, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza (la distanza in ogni caso non dovrà essere superiore a Km 50), misurati dalla sede della Residenza Municipale di Quartu S.E.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione di Aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui alla tabella n. 2, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella n. 3:

TABELLA n. 3 – Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo compensatore

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ….Cni x Pni

Dove:

Pi = Punteggio concorrente i;

Cai = Coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = Coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = Coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente n;

Pa = peso criterio valutazione a;

Pb = peso criterio valutazione b;

Pn = peso criterio valutazione n.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio obiettivo (quantitativo), come indicato in tabella per i criteri A2, A3, A5, A6, B1, D1, D2, D3 e, per i criteri A1, A4, B2, C, mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale (qualitativo) da parte di ciascun dei componenti della commissione, espresso secondo le motivazioni riportate nella seguente griglia:

- ✓ OTTIMO da 0,81 ad 1,00;
- ✓ DISTINTO da 0,61 a 0,80;
- ✓ BUONO da 0,41 a 0,60;
- ✓ DISCRETO da 0,21 a 0,40;
- ✓ SUFFICIENTE da 0,01 a 0,20;
- ✓ INSUFFICIENTE: 0.

I Coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi tramite la seguente formula:

Cni = xni/ximax

dove:

Cni = coefficiente del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j

xni= valore ottenuto dal concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j

xjmax = valore massimo per l'elemento

La moltiplicazione del coefficiente di valutazione per il (Peso) punteggio massimo previsto conduce al punteggio di valutazione assegnato a ciascuna offerta.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente

Per la valutazione dell'offerta economica, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati dalla Commissione attraverso la formula indicata nella Tabella 4, ponendo al posto di R il ribasso offerto.

TABELLA N°4: **formula per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica**

Ci	=	Ra/Rmax
Dove		
Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra	=	percentuale di ribasso offerto dal concorrente i - esimo
Rmax	=	maggior ribasso offerto

La moltiplicazione del coefficiente di valutazione per il punteggio massimo previsto conduce al punteggio di valutazione assegnato a ciascuna offerta.

Pi (punteggio del concorrente i-esimo) sarà dato da ci x 30 (peso dell'offerta economica)

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte anormalmente basse. Saranno considerate congrue le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La verifica di congruità delle offerte anormalmente basse sarà condotta secondo quanto prescritto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. PROSPETTO ECONOMICO

L'offerta dovrà essere formulata facendo riferimento ai prezzi a base d'asta indicati.

Si fa presente che il servizio di smaltimento e trasporto carcasse e gli altri servizi aggiuntivi richiesti sono a carico dell'aggiudicatario del bando di gara.

Il quadro economico è così composto:

	Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune per anni 3	
A	**SERVIZI**	
1	**(Costo anno 2023) dal 05/04/ al 31/12/2023** Prezzo giorno per cane Euro 3,70 x 435 cani x 271 giorni anno	TOT. EURO 436.174,50
	Prezzo smaltimento singolo cane deceduto o soppresso Euro 40,00 X 52 cani	TOT. EURO 2.080,00
2	**(Costo anno 2024)** Prezzo giorno per cane Euro 3,70 x 435 cani x 365 giorni anno	TOT. EURO 587.467,5
	Prezzo smaltimento singolo cane deceduto o soppresso Euro 40,00 X 70 cani	TOT. EURO 2.800,00
3	**(Costo anno 2025)** Prezzo giorno per cane Euro 3,70 x 435 cani x 365 giorni anno	TOT. EURO 587.467,5
	Prezzo smaltimento singolo cane deceduto o soppresso Euro 40,00 X 70 cani	TOT. EURO 2.800,00
4	**(Costo anno 2026)** Prezzo giorno per cane Euro 3,70 x 435 cani x 94 giorni anno	TOT. EURO 151.293,00
	Prezzo smaltimento singolo cane deceduto o soppresso Euro 40,00 X 18 cani	TOT. EURO 720,00

5	**(Totale importo per l'intero affidamento, tre anni**) 1+2+3+4	TOT. EURO 1.770.802,50
A1	**IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA**	**TOT. EURO 1.770.802,50**
6	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza per interferenze	EURO 0,00
A2	**IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE**	**TOT. EURO 1.770.802,50**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
1	D.Lgs 50/2016 art. 113 Incentivi funzioni tecniche- comma 1-2 e 5-bis 2% di Euro 500.000,00 – Euro 10.000,00 1% di Euro 1.270.802,50 – Euro 12.708,02	**TOT. EURO 22.708,02**
1a 1b	80% di B1 art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 **Euro 18.166,41** 20% di B1 art. 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016 **Euro 4.541,61**	
C	**IMPREVISTI, IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI**	
1	IVA 22%	**EURO 389.576,55**
2	CONTRIBUTI AVCP	**EURO 600,00**
3	IMPREVISTI	**EURO 9.000,00**
TOTALE A1+B+C		**EURO 2.192.687,07**

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto è stimato tenendo conto del numero di cani mediamente presenti in un anno.

Il su riportato quadro economico e la suddivisione della spesa per annualità ha la mera finalità di quantificare le somme necessarie del servizio sulla base dei dati storici. Trattandosi di una stima potranno verificarsi, per le singole annualità, variazioni in più o in meno senza che ciò influisca sul valore del contratto dell'accordo quadro il cui importo di affidamento rimane determinato per l'arco del triennio. Pertanto, nell'esecuzione dell'accordo quadro potranno verificarsi, per le singole annualità, affidamenti di importo complessivo anche sensibilmente differente rispetto

all'annualità prevista senza che ciò possa influire sul valore dell'accordo quadro.

Si precisa che questo Ente committente non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.) in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno del Comune committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli **oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.**

L'importo del singolo contratto d'appalto/ordine di lavoro corrisponderà all'importo netto del servizio, scontato del ribasso d'asta, determinato di volta in volta sulla base del valore temporale dell'affidamento e dal numero medio dei cani da custodire, che varierà in base alle esigenze del momento dell'Amministrazione. Gli importi sopra indicati costituiscono pertanto una stima atta ad orientare l'operatore economico sulle potenziali esigenze della Stazione Appaltante ma non costituiscono obbligo per la stessa, di stipulare contratti per il suddetto importo qualora il numero effettivo di cani da ospitare risulti inferiore alle suddette stime.

3. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 3. 1 Oggetto del Servizio

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di custodia, cura e sostentamento e la gestione dei servizi accessori a tutela della popolazione canina presente sul territorio del Comune di Quartu S.E. in situazione di randagismo, abbandono **e in particolari casi di impossibilità alla detenzione da parte del proprietario**.

Per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario utilizzerà e gestirà una o più strutture proprie, dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Il canile o i canili devono essere ubicati preferibilmente nel territorio di cui ai limiti amministrativi della Città Metropolitana di Cagliari e comunque entro 50 Km, misurati dalla sede della Residenza Municipale di Quartu Sant'Elena, al fine di limitare al massimo lo stress da trasporto degli animali, agevolare la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune e facilitare le visite al canile da parte degli utenti interessati (Art 5.2 della Delibera. G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 - L.R. n. 21 del 18.5.1994 e ss.mm.ii).

Nel caso in cui il canile fosse per qualunque causa (sovraffollamento, lavori, ecc.) temporaneamente impossibilitato a ricevere i cani in consegna, la Ditta affidataria è tenuta a ricoverarli in altra struttura a sua scelta, ubicate entro 50 Km, misurati dalla Sede della Residenza Municipale di Quartu Sant'Elena e in regola con gli obblighi di legge, senza alcun onere a carico di questo Ente, e a trasferirli nuovamente presso la propria struttura non appena possibile. In tal caso i costi di mantenimento, come aggiudicati, saranno fatturati sempre dalla Ditta affidataria. Per tali particolari situazioni non dovrà derivare alcun onere supplementare a carico della stazione appaltante.

L'operatore economico, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'accordo quadro, potrà utilizzare una o più

strutture proprie, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali, nonché in possesso delle prescritte autorizzazioni, sanitarie e comunali, al fine di poter ospitare 435 cani.

Nel caso l'operatore economico utilizzi:

- ✓ una singola struttura propria, essa dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni rilasciate dal comune e dall'Azienda ASL di competenza per l'espletamento del servizio in parola e dovrà garantire per il periodo di affidamento del servizio una capacità di ricezione complessiva non inferiore a 435 cani, e comunque in grado di ospitare almeno 450 cani al momento della scadenza del bando di gara.
- ✓ più strutture proprie, al fine di poter ospitare 450 cani da distribuire nelle stesse, esse dovranno essere:

  - in possesso di regolari autorizzazioni rilasciate dal comune e dall'Azienda ASL di competenza per l'espletamento del servizio in oggetto;
  - essere ubicate entro 50 Km, misurati dalla sede della Residenza Municipale di Quartu Sant'Elena;
  - essere in grado di ospitare complessivamente 435 cani e comunque in grado di ospitare almeno 450 cani al momento della scadenza del bando di gara.
  - indicate in Sede di gare.

Il Canile o i Canili dovranno possedere tutte le caratteristiche individuate dettagliatamente nelle direttive adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27/04/2010.

Si fa presente che il servizio di smaltimento e trasporto carcasse e gli altri servizi aggiuntivi richiesti sono a carico dell'aggiudicatario del Servizio di cui in oggetto.

Art. 3.2 - Obiettivi e finalità del servizio

Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire e che costituiscono anche i criteri per la valutazione delle prestazioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario sono i seguenti:

- garantire la custodia dei cani ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione di tutti i cani custoditi con attività mirate;
- garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di accoglienza dei cani vaganti come più avanti specificato;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.T.S.- Servizio Veterinario nelle attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi compresa la limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso

scientifico, sulla base di un programma concordato con il Servizio Veterinario Pubblico;

- collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l'accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni che saranno segnalati e incaricati con funzioni di controllo dal Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune;

- osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n° 281/91, alla L.R. n° 21/94, alla L.R. n° 35/96 al DPGR 4 marzo 1999 n° 1, D.G.R. n° 17/39 del 27.04.2010, nonché al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 ed al Regolamento tutela e benessere degli animali in città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/06/2013.

Art. 3.3 - Prestazioni richieste e modalità di espletamento

Premesso che i cani da ricoverare, custodire e mantenere possono indicativamente essere stimati in una presenza media mensile di **435 unità** e che l'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese (secondo quanto previsto all'art. 3.5 "Durata del servizio") alle operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura, che dovrà essere ubicata entro una distanza non superiore a Km. 50, misurati lungo il tragitto di minor lunghezza dalla sede della residenza municipale di Quartu S.E., la Ditta dovrà provvedere a quanto segue:

1. svolgere il Servizio di Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del comune di Quartu S.E. esclusivamente a seguito di comunicazione del Comando di Polizia Municipale o in subordine da altro organo di Polizia Stradale. Nel caso la comunicazione ricevuta non fosse stata inoltrata dalla Polizia Municipale (Nucleo di Vigilanza Ambientale) la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, in tempo reale, al suddetto Nucleo di Vigilanza Ambientale la segnalazione ricevuta);

2. accudire (da personale adeguatamente formato e/o dotato di comprovata esperienza) gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità:

- l'alimentazione dovrà rispettare i valori dietetici relativamente ai cani custoditi; gli alimenti dovranno essere preferibilmente di tipo secco bilanciato (crocchette) o umido preconfezionato per cani. L'acqua dovrà essere sempre somministrata con sistemi automatici in recipienti inossidabili e lavabili;

- i cani dovranno essere custoditi in box limitrofi, rispettando per quelli già in custodia all'atto dell'appalto, i gruppi sociali che si sono già costituiti nel canile. Si dovrà vigilare e provvedere affinché non si verifichino casi di sbranamento e aggressioni verso conspecifici;

- sgambatura giornaliera, cura del benessere fisiologico ed etologico e socializzazione giornaliera con il personale della struttura;

- "cure alla mano", tra cui pettinatura e spazzolamento settimanale, taglio delle unghie, pesatura quadrimestrale e lavaggio annuale dei cani;

3. garantire un servizio ininterrotto di custodia, ricezione e sorveglianza diurno, notturno e festivo;

4. garantire la pulizia giornaliera dei box occupati dai cani in custodia, la disinfezione, disinfestazione e sanificazione delle cucce o ripari, la pulizia dei vialetti di percorrenza e l'accoglienza dei cittadini in visita alla struttura, verifica

dell'efficienza degli impianti (elettrico, idrico ecc.), compresa la manutenzione ordinaria delle attrezzature, mediante il controllo e la sistemazione/sostituzione delle medesime;

5. garantire l'apertura al pubblico, per l'attività di accoglienza e informazione al pubblico anche ai fini delle adozioni, in giornate ed orari da definire in accordo con il Comune di Quartu S.E. e comunque per una fascia oraria non inferiore alle 30 ore settimanali, distribuite nell'arco della giornata inclusi sabato e/o domenica, garantendo almeno due aperture al pubblico pomeridiane alla settimana ed almeno due apertura mensile al pubblico la domenica mattina;

6. Inviare all'Ufficio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile, entro i primi due mesi successivi all'aggiudicazione del servizio, le schede identificative predisposte in forma digitalizzata, incluse le fotografie, relative a tutti i cani ricoverati; successivamente effettuerà un invio mensile delle schede, sempre in forma digitalizzata, dei nuovi cani in entrata.

7. garantire una corretta e puntuale gestione e rendicontazione amministrativa, provvedendo all'annotazione di tutti i movimenti degli animali (entrate ed uscite, riconsegne, trattamenti effettuati, affidi/adozioni, decessi, n° presenze, ecc.), da comunicare mensilmente al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune di Quartu S.E. ed all'A.T.S - Servizio Veterinario, ciascuno per le rispettive competenze.

8. garantire una corretta e puntuale compilazione, anche con l'aiuto del medico veterinario, di schede individuali informatizzate contenente almeno le seguenti informazioni: data di ingresso, sesso, data sterilizzazione, età presunta, codice microchip, interventi sanitari subiti, ecc;

9. garantire l'assistenza veterinaria mediante un Medico Veterinario regolarmente iscritto all'Ordine, che:

- assicuri il benessere e la salute degli animali ricoverati tramite servizio di guardia medica, monitoraggio delle patologie epizootiche (compresa analisi ad animali ammalati o morti per cause non definite), interventi curativi quando necessari, effettuazione di interventi chirurgici nel rispetto delle buone pratiche veterinarie **(l'effettuazione di interventi chirurgici complessi o di chirurgia ortopedica sono soggetti a preventiva specifica autorizzazione previa presentazione di preventivo di spesa);**

- presenti annualmente un piano di interventi sanitari e di profilassi annuale;

- assicuri l'osservanza delle normative nazionali e locali anche riguardo la responsabilità della buona gestione igienico-sanitaria della struttura, della corretta gestione dell'ambulatorio, dei registri di carico-scarico, dell'armadietto dei farmaci;

- fornisca il proprio supporto di assistenza al Servizio Veterinario dell'A.T.S. nelle attività istituzionali che comprendono l'attività di controllo sul mantenimento, ricovero e gestione della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, come previsto dalle leggi vigenti;

10. provvedere affinché i cani residenti nella struttura abbiano una completa copertura vaccinale polivalente mediante richiami annuali, previo giudizio del veterinario. Ai cani residenti nella struttura inoltre, dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni: visita clinica refertata all'ingresso del cane e al momento dell'adozione, trattamento contro gli endo ed ectoparassiti secondo necessità;

11. garantire appositi locali:

a) per l'isolamento e l'osservazione sanitaria di cani sospetti o colpiti da malattie infettive;

b) per la degenza di cani ammalati sotto trattamento o che abbiano subito interventi medico- chirurgici;

12. comunicare al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune ed al Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comando di Polizia Locale subito dopo l'ingresso del cane in struttura e la visita del veterinario, qualsiasi elemento identificativo utile a permettere di individuare il proprietario, segnalando l'eventuale assenza del codice di riconoscimento;

13. comunicare in tempo reale al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune ed al Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comando di Polizia Locale, l'avvenuta restituzione ai proprietari dei cani, la quale dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, per il cui ricovero si provvederà a richiedere al proprietario stesso il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento della degenza, fissati con apposito atto dell'Amministrazione;

14. tenere costantemente aggiornata la registrazione cronologica e giornaliera di carico e scarico, compilando le schede individuali di cui al punto 6;

15. attivare progetti per incentivare le adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile; collaborare con gruppi di lavoro inviati dal Comune per la realizzazione di progetti approvati dallo stesso;

16. provvedere alla disinfestazione antiparassitaria ed alla derattizzazione della struttura con operatori specializzati a seconda delle esigenze;

17. provvedere allo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e delle deiezioni degli animali; in caso di decesso dell'animale lo smaltimento a norma di legge;

18. garantire un servizio di centralino, reception e front office;

19. garantire dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, su eventuale richiesta dell'Ufficio difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile, la disponibilità di almeno un operatore per l'accompagnamento di scolaresche o altri gruppi;

20. eseguire ogni altra prestazione così come descritta nell'offerta tecnica che l'aggiudicataria medesima proporrà in sede di offerta.

Per la restituzione al proprietario di un cane ritrovato e per l'affido/adozione di un cane custodito, l'aggiudicatario non potrà chiedere o esigere somme di denaro a titolo di offerta e/o oblazione. All'ingresso del canile e nell'ufficio dove verranno espletate le pratiche di adozione e restituzione dovrà essere affisso in vista un cartello con la scritta: "Per l'adozione dei cani non è dovuta alcuna somma in denaro". All'affidatario e/o proprietario che ritira il cane dovrà essere consegnata tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie ricevute durante il ricovero.

Art. 3.4 - Servizi Aggiuntivi

I servizi aggiuntivi offerti, a titolo gratuito, che il partecipante intende offrire per un migliore espletamento del servizio, ad esempio tramite azioni promozionali che intenderà avviare per la riduzione del randagismo e per l'incremento delle adozioni dei cani ospitati, ecc.

Art. 3.5 – Durata del Servizio

L'accordo quadro ha durata pari a tre anni dalla data del Verbale di consegna o sottoscrizione del contratto e comunque decorrerà non oltre 15 giorni dalla data dello stesso nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in possesso della struttura operativa. Nel caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale si avrà la conclusione anticipata dell'accordo.

Nel corrente Capitolato sono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti discendenti dall'accordo quadro.

La Stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'accordo quadro e l'affidamento del servizio, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento delle procedure, fermo restando la durata complessiva.

Allo scadere del termine contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l'accordo quadro per ulteriori 6 (sei) mesi, con preavviso da comunicare all'appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto. Durante l'eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal capitolato, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno.

È escluso il rinnovo tacito del contratto.

Qualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa.

Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all'Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario dal momento della firma del verbale di consegna, la Ditta avrà 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l'avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio.

Art. 3. 6 – Corrispettivo del Servizio

Il corrispettivo complessivo stimato è calcolato sulla presenza media giornaliera di **435 cani.**

Il corrispettivo unitario posto a base di gara per l'affidamento dell'accordo quadro è pari a Euro 3,70 (tre/70) + I.V.A. di legge al giorno per animale. Valutato il numero medio mensile di animali catturati e ricoverati negli ultimi 3 anni nel territorio comunale, si quantifica il numero medio giornaliero di animali che saranno ricoverati presso la struttura aggiudicataria dell'appalto in **435 cani**. Pertanto, tenuto conto della media giornaliera di animali ricoverati nella struttura, il corrispettivo a base d'asta relativo all'intera durata dell'accordo quadro è pari a **Euro 1.770.802,50** IVA esclusa, comprendente le spese per lo smaltimento di una media di 210 carcasse di animali deceduti nell'arco dei tre anni, considerando come importo a base d'asta Euro 40,00 per il singolo smaltimento animale.

La suddetta stima è cautelativa, come già evidenziato, durante il corso dell'accordo quadro verranno emessi singoli contratti attuativi il cui importo sarà determinato sulla base delle effettive presenze medie rilevate e stimate al momento dell'emissione del contratto attuativo stesso.

Art. 3.7 – (Invariabilità del corrispettivo)

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile

Art. 3. 8 - Controlli del Comune

E' riservato al Comune di Quartu S.E. ogni potere di controllo in ogni parte della struttura, sulle attività svolte, su tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e rispettive attrezzature, anche se ubicati in luoghi diversi e sulla documentazione presente all'interno del canile, nonché la verifica sulla modalità di gestione e sulla tenuta delle schede di entrata-uscita dei cani. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti o collaboratori in ogni momento e senza preavviso alcuno nell'arco di tutto l'orario di servizio diurno.

Non è ammesso che nei fabbricati siano presenti alimenti privi della data di scadenza o di un certificato, rilasciato dalla autorità competente, che ne attesti l'idoneità al consumo e prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici privi della data di scadenza. I siti di deposito devono essere specifici per la conservazione qualitativa di alimenti, prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici.

Il Comune effettuerà inoltre la verifica, attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività del canile, del rispetto da parte dell'aggiudicatario di quanto previsto dal presente capitolato, della collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.T.S. nello svolgimento delle attività istituzionali previste per il canile, dello svolgimento dell'attività nel rispetto del benessere degli animali e nell'osservanza della normativa vigente in materia, di comportamenti, nei confronti dei cittadini, corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni, dell'utilizzo di un software, in maniera puntuale e corretta, per la gestione dei dati relativi agli animali ospitati.

Art. 3. 9 - Organici

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui alla presente selezione, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.

L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune l'elenco del personale operante all'interno della struttura, segnalando le sostituzioni che nel corso della gestione dovessero verificarsi.

Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del capitolato dovranno portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.

ART. 3.10 – Garanzie a corredo dell'offerta, garanzie di esecuzione e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario dovrà costituire in favore del Comune all'atto della stipula del contratto, cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. e ss. mm.ii. contenente espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazioni o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione dell'avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal presente capitolato Speciale Prestazionale o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto.

È fatto salvo per il Comune di Quartu Sant'Elena l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l'eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d'appalto.

Art. 3.11 – Contestazioni Penali

Poiché i servizi oggetto del presente Capitolato d'oneri sono di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerli o non eseguirli del tutto o in parte.

Qualora l'Ente ritenga che l'affidatario del servizio non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dovrà darne comunicazione tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, l'affidatario del servizio dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni e alla luce della gravità delle inosservanze riscontrate, deriverà per l'Ente il diritto di rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 a seconda della gravità delle inadempienze inerenti i precedenti artt. 3.3 e 3.8. Tali penalità verranno moltiplicate per due, tre quattro, ecc. ad ogni ripetersi di inadempienza.

In caso di mancato ritiro della raccomandata di cui al comma precedente, sarà applicata comunque la penale prevista.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi, ove la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.

Per l'applicazione delle penalità e/o dei danni il Comune di Quartu Sant'Elena potrà avvalersi sui crediti maturati dall'aggiudicatario e sulla cauzione prevista

Art. 3.12 - Copertura assicurativa

L'Appaltatore è obbligato a stipulare un'adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Quartu Sant'Elena da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (Responsabilità civile RCT e RCO), con validità dalla data di avvio del servizio e fino al termine della convenzione con i seguenti massimali minimi:

Per danni ambientali	Euro 500.000,00
Per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati	Euro 2.000.000,00
Per danni a cose o animali	Euro 500.000,00

Copia della polizza assicurativa dovrà essere fornita al Comune di Quartu Sant'Elena prima dell'inizio del servizio o qualora i tempi non fossero sufficienti alla stipula della succitata assicurazione**, l'affidatario potrà in alternativa dimostrare l'esistenza di una polizza RCT e RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.**

In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, conforme all'originale ai sensi di legge, nella quale si precisi che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione di Quartu Sant'Elena, che dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti o causati.

È pure a carico dell'appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potranno verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

Art. 3.13 – Responsabilità

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

Art. 3. 14 - Casi di risoluzione e revoca

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 3. 15 - Informazioni

Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.

Art. 3. 16 - Documentazione del concorrente

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente.

I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse al Bando e per la eventuale successiva stipula e gestione della convenzione - saranno trattati dall'Ente Appaltante e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Art. 3. 17 - Divieto di cessione del Contratto

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere il Contratto, sotto pena di immediata risoluzione della stessa e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 3. 18 - Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria. Qualora lo stesso rimanga infruttuoso, per ogni controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione sarà competente il foro di Cagliari, restando escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 3.19 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi, di cui all'art. 13 del Contratto, sarà effettuato dal Comune sulla base delle fatture emesse con periodicità mensile dall'aggiudicatario e sulla base delle effettive presenze dei cani in canile, previa verifica della regolarità del rendiconto di cui al punto 7) dell'art 3.3 del Capitolato Speciale - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO, che costituirà base per la liquidazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Le prestazioni inerenti il presente capitolato rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A.

ART. 3.20 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e ss.mm.ii. L'affidatario si impegna, in particolare a:

- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;

- riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente contratto;
- comunicare al Comune di Quartu Sant'Elena gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- trasmettere al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune copia dei contratti di cui al precedente punto d);
- rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Quartu Sant'Elena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 3.21 – Forma del contratto (accordo quadro)

Il contratto per l'accordo quadro relativo al Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E ha durata di tre anni dalla data del verbale di consegna del servizio/Determinazione di aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 35 giorni dalla data della stessa nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in possesso della struttura operativa.

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa con eventuali spese a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3.22 – Subappalto

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, art 105 comma 4 del Codice dei Contratti. Pertanto è fatto divieto di subconcedere parzialmente o integralmente il servizio oggetto della presente procedura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione al trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso Ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.

E' vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI E RANDAGI DEL COMUNE DI QUARTU S.E

CIG: 9674997C1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno_____, del mese di_____, in Quartu Sant'Elena, nel Palazzo Civico con sede in via Eligio Porcu n°141, avanti a me, Dott._____, Segretario Generale del Comune di Quartu Sant'Elena, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Llgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori: _____

1. BARCA Ing. Giulio, nato a Lanusei (NU) il 24.10.1983 domiciliato per la carica presso il Comune, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore "Ambiente, Servizi Tecnologici" del Comune di Quartu Sant'Elena, (che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Committente) - codice fiscale n°.00288630924 - a ciò autorizzato in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e giusto decreto sindacale di nomina n. 26 del 29-9-2021 e

2.il Sig._____(C.F._____) nato a_____(__) il__/__/ il quale interviene nella sua qualità di_____dell'Impresa_____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di_____al numero_____dal _____, R.E.A._____, Partita I.V.A._____, Codice Fiscale_____; pec_____tel. _____, domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa a _____ (__) in via_____, il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di_____, di seguito nominato per brevità anche << Esecutore del contratto >>. ----------

I QUALI PREMETTONO

- che con delibera di Giunta n°____ del __/__/2023 è stata approvata la documentazione relativa al progetto d'Accordo Quadro di durata triennale relativo al Servizio di "Custodia ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu Sant'Elena - anni / 2023/2024/2025/2026, redatto dagli uffici comunali del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, per un importo complessivo di Euro **1.770.802,50, Iva esclusa**;

- che il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici con Determinazione n.____del_____ha approvato il progetto (relazione tecnica, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto), relativo all'accordo quadro con un

operatore economico, ex art. 54, D.Lgs 50/2016 per il Servizio di "Custodia ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu Sant'Elena;

- che l'ammontare complessivo del Quadro Economico, approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale risulta essere, Euro **1.770.802,50, Iva esclusa**; .....

- che non si è ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.) in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno del Comune committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza **da interferenze sono pari a zero.**;

- in data_/___/2023 è stata indetta, tramite SARDEGNACAT, una procedura aperta per tutti gli operatori scritti ed abilitati nella categorie merceologica 107 "Servizi Canile";

- che con Determinazione Dirigenziale n.____ del_____si è disposta l'aggiudicazione del presente contratto finalizzato alla conclusione dell'accordo quadro con singolo operatore economico ex art. 54 del Codice dei Contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con un ribasso unico dello_____% sui prezzi posti a base di gara a favore della ditta_____;

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data__/__/2023 giusta comunicazioni in atti;

- con determinazione n._____del_/_/2023 si è dichiarata, ai sensi dell'art. 33, c.7 del d.lgs. n.50/2016, l'efficacia della suddetta aggiudicazione in seguito alla verifica dei prescritti requisiti;

- è stata acquisita l'ulteriore documentazione richiesta richiesta con nota del_____prot. n._____e quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto, della durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula del presente atto.

- con Verbale di consegna, il_____, si è proceduto alla consegna del servizio in oggetto, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 33, C.7 Del D.Lgs. N.50/2016.

- L'aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto ed in particolare:_____

- Garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., n._____rilasciata dalla Società _____per l'importo di_____;

- Polizze assicurativa ex art. 103 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., n._____rilasciata dalla Società _____;

- dichiarazione contenente l'assetto societario ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n° 187;_____

- il Ministero dell'Interno, in data 14 aprile 2021, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii., l'informazione antimafia liberatoria, prot. n._____, relativamente all'Appaltatore e ai relativi soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

- non è necessario attendere che sia trascorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi del comma 10-a del medesimo articolo.

Si dà atto tra le parti che, ai fini della stipula del contratto, è stato acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte dell'Appaltatore nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., Prot. INAIL_____del _____, in corso di validità alla data odierna, agli atti._____

sono stati acquisiti dal Committente e depositati agli atti, i certificati del casellario giudiziale, relativi ai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente Contratto le parti sopra costituite. _____

VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto riguarda l'accordo quadro (art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) in base al quale affidare in appalto, mediante singoli contratti attuativi, nel quadriennio 2023/2024/2025/2026, il Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani randagi, del Comune di Quartu Sant'Elena.

– CIG: _____

Il Servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità e le procedure stabilite nel capitolato speciale d'appalto,

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso. _____

Articolo 3 (Descrizione sommaria del servizio)

Il servizio oggetto del presente accordo prevede le attività di custodia, cura e sostentamento e la gestione dei servizi

accessori a tutela della popolazione canina presente sul territorio del Comune di Quartu S.E. in situazione di randagismo, abbandono e in particolari casi di impossibilità alla detenzione da parte del proprietario.

Articolo 4 (Emissione del singolo contratto attuativo / ordine di lavoro)

Il singolo contratto attuativo / ordine di lavoro verrà emesso in base alle esigenze manifestate di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel capitolato speciale d'appalto (i singoli ordini di lavoro potranno variare relativamente al periodo di affidamento e al numero medio di cani previsto da custodire nello stesso periodo, valutati in base all'evoluzione del numero dei cani effettivamente ospitati nella struttura).

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta economica presentata in Sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza.

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale)

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro è pari a Euro 1.770.802,50, Iva esclusa.

Il corrispettivo del singolo contratto attuativo / ordine di lavoro sarà determinato a misura. L'importo del singolo contratto attuativo / ordine di lavoro corrisponderà ad una diaria giornaliera pari all'importo netto unitario del servizio di Euro _____(Euro_____/_) (importo ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, pari al _____% nei confronti del costo a base di gara per cane prodie e progiorno) moltiplicato per il numero dei cani che si prevede verranno ospitati nella struttura, per il numero di giorni che definiscono la durata del contratto attuativo oltre Iva così come per legge.

Il pagamento verrà effettuato, dal Comune di Quartu Sant'Elena all'Appaltatore, mediante il versamento della diaria come sopra indicata, per ciascun cane randagio ricoverato presso la struttura, dal giorno della cattura, anche se non ancora dotato di microchip.

L'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena provvederà al pagamento in favore del soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro sulla base dell'importo sopra indicato, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero, con cadenza mensile.

Su ogni ordine di lavoro verrà precisato il numero medio di cani da ospitare e il periodo di affidamento del servizio, che dovrà essere espletato secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale

Si dà atto che allo stato attuale non sono presenti costi per la sicurezza a carico della stazione appaltante essendo onere del soggetto aggiudicatario e che non sussistendo rischi da interferenze, il relativo costo, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 è uguale a zero.

Articolo 6 (Invariabilità del corrispettivo)

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Articolo 7 (Cauzioni e garanzie)

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore ha costituito idonea garanzia dell'importo di Euro_____(in lettere_____), a partire dal _____tramite polizza fideiussoria n._____rilasciata dalla_____Agenzia di_____resa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (giorni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo la normativa vigente.

Articolo 8 (Polizze Assicurative)

L'affidatario ha stipulato polizza di assicurazione rilasciata dalla_____– Agenzia di_____in data _____- scadenza_____rinnovabile – per un massimale minimo pari ad Euro 500.000,00 per danni ambientali, ad Euro 2.000.000,00 per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati ed ad Euro 500.000,00 per danni a cose o animali.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere fornita al Comune di Quartu Sant'Elena prima dell'inizio del servizio o qualora i tempi non fossero sufficienti alla stipula della succitata assicurazione**, l'affidatario potrà in alternativa dimostrare l'esistenza di una polizza RCT e RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.**

In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, conforme all'originale ai sensi di legge, nella quale si precisi che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione di Quartu Sant'Elena, che dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.

Articolo 9 (Elezione di domicilio)

L'Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell'Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo_____. Ogni variazione del domicilio deve essere

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante._____

Articolo 10 (formalità di pagamento del corrispettivo)

I pagamenti a favore dell'Esecutore del Contratto saranno effettuati mediante l'emissione di bonifici sul c/c , intestato a_____– Via_____,

acceso presso l'Istituto bancario denominato "_____", Agenzia di_____, Codice IBAN _____.

Il corrispettivo verrà pagato dalla stazione appaltante, a seguito della ricezione della fattura elettronica dell'appaltatore e previo accertamento della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifici sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica (data protocollo di ingresso del Comune di Quartu Sant'Elena, accompagnata da documentazione di corredo, se richiesta.

Conformemente al disposto dei commi da 629 a 633 dell'unico articolo di cui è composta la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, si applica il c.d. split payment, per cui le prestazioni verranno retribuite per il solo corrispettivo al netto dell'IVA. L'imposta sarà versata dalla stazione appaltante per conto dell'appaltatore direttamente all'erario, secondo modalità e termini previsti dalla legge.

Il pagamento dovrà essere richiesto dall'appaltatore mediante emissione di fattura elettronica.

La fattura emessa dal fornitore dovrà riportare i seguenti dati:

- l'atto di aggiudicazione definitiva;
- codice CIG;9674997C1;
- il numero di partita Iva del committente (P.I. 00288630924);
- gli estremi identificativi (Cod. IBAN) del conto corrente d'appoggio dedicato alla commessa pubblica, ai sensi dell'Art. 3 legge 13 Agosto 2010, n° 136, (relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Articolo 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché

lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati/ Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 12 (Recesso)

In base a quanto disposto all'articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo per le opere non eseguite, calcolato come differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Articolo 13 (Risoluzione contrattuale)

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 14 (Termini di esecuzione e penali)

I lavori eseguiti in base al singolo ordinativo/contratto affidato ai sensi del presente accordo quadro devono essere espletati con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento all'art. 3.3.

In merito all'applicazione delle penali si rimanda integralmente all'art. 3.11 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15 (Norme di salvaguardia)

A parziale deroga dell'articolo precedente e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte della Stazione appaltante non avranno luogo qualora le cause delle suddette penali derivassero da cause di forza maggiore.

Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Referente del servizio per il Comune, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

L'affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità e di risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 18 (Subappalto)

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal presente accordo quadro con espresso divieto di subappalto, ai sensi dell'art 105 comma 4 del Codice dei Contratti, ad eccezione dello smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità, come specificatamente indicato nell'art. 3.23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il subappalto potrà essere autorizzato solo se indicato in sede di offerta specificando le parti/prestazione che si intendono subappaltare

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L'appaltatore, nello svolgimento dei lavori oggetto del presente contratto si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale dipendente, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartu Sant'Elena, dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica stazione appaltante"), nonché del patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale ai sensi della L.190/2017, che pur non essendo materialmente allegati al presente capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale essendo visibili sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.

Articolo 19 (Normativa e disposizioni di riferimento)

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, parte vigente, nel DM 49/2018, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi pubblici.

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al contratto e atti conseguenti, anche se non richiamate espressamente sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente
Ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del Codice dei contratti sono a carico dell'appaltatore le spese sostenute dall'amministrazione comunale per la pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale

Articolo 21 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro competente per materia e per territorio secondo le disposizioni del codice di procedura civile È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio al Disciplinare e ai suoi allegati e al Capitolato Speciale d'Appalto e ai suoi allegati, alle Offerte tecnica e economica presentate in sede di gara, nonché alle norme di legge applicabili.

Articolo 23 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 24- Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, si rimanda all'articolo 48 commi 17 e 18 del D.d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Articolo 25 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

Articolo 26 – Codice di comportamento e pantouflage-revolving doors

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, s'impegna ad assolvere e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 N. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR, nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Quartu Sant'Elena. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione comunale ha trasmesso al Concessionario ai sensi dell'art.17 del DPR n.62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento interno, per una loro più

completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.

Articolo 27 – Informativa Privacy

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza che nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

L'Appaltatore è inoltre informato che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività del Comune.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd. "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del Concessionario.

Il conferimento dei dati di cui al presente contratto è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per il Comune di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con il presente contratto potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori del Comune, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dal Comune per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori del Comune, ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati del Comune (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP) che, alla data odierna, risulta essere la Fondazione Logos P.A. - Avv. Roberto Mastrofini - Sede operativa: Via Conca D'oro 146 Roma - telefono: 06/321 105 14 - PEC: fondazionelogospa@legpec.it.

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

E, richiesto, io Segretario Generale, Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, che viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alle loro volontà, con me e alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, unitamente agli allegati "__" e "___" in segno di accettazione con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. S) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione Digitale), e successive modificazioni e integrazioni, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo affermato di conoscerne il contenuto. Io sottoscritto Segretario Generale rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto da personale di mia piena fiducia e da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici, su_____(__) pagine a video fin qui.

FORMALITA' DI CHIUSURA

Letto, confermato e sottoscritto.----------

Per il Comune: Il Dirigente Ing. Giulio Barca (firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore:_____(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale: Dott._____(firmato digitalmente)